

RUOLO SERGENTI, personale incluso nell’aliquota riferita al 31 dicembre 2025:

1. **Sergenti Maggiori Capi** ai sensi degli articoli 1323-bis e 2254-ter del Decreto Legislativo n. 66/2010) con anzianità di grado riferita all’anno 2022, che abbiano assunto il grado di Sergente Maggiore Capo con riferimento all’aliquota formata ai sensi dell’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a) e che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (3 anni) per il conferimento della Qualifica di Sergente Maggiore Aiutante, così come disposto dall’articolo 2254-ter, comma 2, lettera h) del predetto Decreto Legislativo.
2. **Sergenti Maggiori** (avanzamento ad anzianità ai sensi degli articoli 1056 e 1285, comma 1 del Decreto Legislativo n. 66/2010) con anzianità di grado 2020 che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (5 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 1285, comma 1 del Decreto Legislativo n. 66/2010.
3. **Sergenti** (avanzamento ad anzianità ai sensi degli articoli 1056 e 1285, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010) con anzianità di grado riferita all’anno 2021 che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (4 anni), per la valutazione, ad anzianità, al grado di Sergente Maggiore e gradi corrispondenti, così come disposto dall’articolo 1285, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010.

**In detta aliquota sono, altresì, inclusi coloro che:**

- non hanno assunto la qualifica con riferimento alle aliquote degli anni precedenti, in quanto sprovvisti dei requisiti di cui all’articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d) del Decreto Legislativo n. 66/2010, i quali, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano acquisito detti requisiti;
- sono stati già valutati con riferimento all’aliquota del 31 dicembre 2024, giudicati non idonei per la prima volta, ovvero, già non idonei per più di una volta e da includere in aliquota ai sensi degli articoli 1056, comma 5 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
- sono stati esclusi da precedenti aliquote, sospesi dalle valutazioni o cancellati dai quadri di avanzamento, per i quali siano cessate, alla data del 31 dicembre 2025, le cause impeditive di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010, salvo che le stesse non abbiano comportato la cessazione dal servizio permanente o l’esclusione definitiva dalle procedure valutative;
- sono stati esclusi da precedenti aliquote, in quanto sprovvisti del requisito previsto dal combinato disposto dagli articoli 1274 e 1286 del Decreto Legislativo n. 66/2010, e che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano maturato il predetto requisito.

**Sarà, invece, escluso da detta aliquota il personale che, alla data del 31 dicembre 2025:**

- risulti sprovvisto, ai fini del conferimento della qualifica di Sergente Maggiore Aiutante, dei requisiti previsti dall’articolo 1323-bis, comma 1, lettera c) e d) del Decreto Legislativo n. 66/2010;
- risulti sprovvisto, ai fini dell’avanzamento al grado superiore, del requisito previsto dal combinato disposto degli articoli 1274 e 1286 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
- si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010.